

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2411

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(ANTONIOZZI)

Disciplina dei contratti di ricerca con le imprese industriali

Presentato alla Presidenza il 1° settembre 1978

ONOREVOLI COLLEGI! — L'incentivazione della ricerca applicata industriale, mediante intervento pubblico nella relativa spesa sotto varie forme (credito agevolato, costituzione di società di ricerca, contributi), ha trovato principalmente attuazione nel « Fondo speciale », costituito presso l'Istituto mobiliare italiano, ormai in funzione da dieci anni.

Il Fondo è stato, infatti, istituito con il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge, con modificazioni, il 25 ottobre

1968, n. 1089. Con legge 4 agosto 1971, n. 588, si convertì in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428 che portava a 150 miliardi complessivi il fondo stesso.

Questo complesso di normativa, che precede la legge 14 ottobre 1974, n. 652, attualmente in vigore, corrisponde a una prima fase di intervento nel settore della ricerca applicata.

Si ritenne che fosse necessario tale intervento in quanto questo tipo di attività di ricerca, essenzialmente industriale, ve-

niva considerato a rischio troppo elevato per farne oggetto di normali provvedimenti creditizi.

Si è infatti notato che nel campo dell'innovazione, sia che questa comporti, per l'alto contenuto tecnologico delle nuove attività, investimenti in strutture, personale e strumentazioni di costi elevati, sia che concerna l'adattamento di tecnologie già note a nuove situazioni non vi è possibilità di sviluppo poiché a causa della elevatezza del rischio, il sistema creditizio ordinario non si sente sufficientemente garantito.

I primi anni di vita del Fondo sono stati peraltro caratterizzati dalla mancanza di una normativa esplicita che indirizzasse verso settori ritenuti prioritari l'applicazione del sistema delle provvidenze previste; pur con apprezzabili risultati, si è pertanto verificato un consentimento, in costanza delle condizioni richieste, alle iniziative industriali, non coordinate e finalizzate verso obiettivi di interesse generale.

Una evoluzione in tal senso si è però determinata con l'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, n. 652, che, pur nulla innovando circa la gestione bancaria delle erogazioni del Fondo, ha introdotto la predeterminazione periodica, da parte del CIPE, dei settori prioritari, nonché la verifica, operata dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica, della conformità dei singoli progetti, da finanziare, agli indirizzi della politica scientifica nazionale.

Con l'entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, tale evoluzione ha segnato un deciso passo in avanti, sia con la previsione (articolo 10) di contributi a fondo perduto che, per progetti aventi particolare rilevanza tecnologica ed elevato rischio industriale o che riguardino la realizzazione di impianti pilota o di impianti sperimentali su scala semindustriale derivanti dalla ricerca, possono coprire, insieme alle ordinarie forme di intervento del Fondo l'80 per cento o, secondo i casi, il 90 per cento del costo totale della ricerca; sia con la introduzione (articolo 11) dello strumento del contratto di ricerca.

La previsione costituisce sostanzialmente un fatto nuovo dell'ordinamento giuridico italiano, se si prescinde da alcuni capitoli d'onere per forniture alle forze armate e a servizi dello Stato, e dal contratto stipulato dal CNR per la costruzione del satellite « Sirio ». Il contratto di ricerca, quale vera e propria commessa di Stato, consente di utilizzare le strutture industriali per lo sviluppo di ricerche che siano coerenti con gli obiettivi della politica scientifica nazionali correlati allo sviluppo economico e sociale, ed anzi, che condizionino e promuovano tale sviluppo, suggerendone i temi e verificandone la rispondenza alle finalità previste. È sentita infatti anche l'esigenza di ricerche, che l'autonoma iniziativa industriale non avrebbe convenienza a sviluppare, con le quali sia possibile individuare linee di interesse e metodologie atte ad una corretta ed efficiente impostazione della strategia della programmazione.

Altro aspetto che il contratto di ricerca consente di considerare è quello del grado di redditività in termini di commercio internazionale, in quanto dovrà trattarsi della realizzazione di prodotti sostitutivi dell'importazione o in grado di poter mantenere competitiva la nostra industria nazionale.

È anche da tener presente la preferenza da dare a quelle iniziative più favorevoli allo sviluppo industriale del Mezzogiorno con riflessi positivi sul livello occupazionale.

Nell'attuare le norme sul contratto di ricerca, occorrerà infatti tener presente, in linea generale e preliminare, la necessità di alcuni accertamenti, consistenti, soprattutto, nella:

- 1) ricognizione di tutto quello che si fa attualmente per la ricerca in connessione con la ricerca industriale. Esame dei programmi finalizzati (approvati e non approvati) - Fondo IMI - legge sul Mezzogiorno e direttive di attuazione;

- 2) verifica con il Ministero del commercio estero o con l'ICE dei punti nevralgici della bilancia commerciale per individuare quelli in cui i contratti di ricerca potranno contribuire al riequilibrio;

3) e nell'esame dei programmi autonomi di ricerca dei nostri istituti e laboratori di ricerca (CNEN, CNR, Università, eccetera).

Il presente schema di disegno di legge disciplina il ricorso allo strumento del contratto di ricerca con imprese industriali. Tale disciplina, come emerge dalla formulazione e dalla *ratio legis* della norma di cui all'articolo 11 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che ha introdotto il contratto e da cui il presente testo trae ispirazione, deve riguardare tale nuovo strumento, solo in relazione all'oggetto del contratto che deve esser compreso nei temi individuati dal CIPI in base agli obiettivi previsti dall'articolo 2 della citata legge 12 agosto 1977, n. 675.

Ciò consente di affermare, in via preliminare, che i meccanismi e le procedure, che devono regolamentare la vita del contratto, essendo gli oneri relativi a carico del fondo di 400 miliardi di lire per l'erogazione di contributi su progetti di ricerca e ai 200 miliardi di lire stanziati per il rifinanziamento del « Fondo speciale per la ricerca applicata », gestiti dall'IMI, sono quelli propri previsti dalle leggi sulla gestione del Fondo IMI e dall'articolo 10 della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675.

Occorrono tuttavia alcune puntualizzazioni richieste dalla novità dello strumento considerato.

Va innanzi tutto osservato che la scelta dei temi di ricerca industriale e degli oggetti dei contratti di ricerca va effettuata nell'ambito dei settori e delle attività individuati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla base degli obiettivi previsti dai programmi finalizzati, relativi agli stessi settori e attività, approvati dal CIPI.

Quanto al contenuto deve trattarsi di innovazioni capaci di innescare effetti di rilevante valore tecnologico e quindi di sviluppo sull'intero settore considerato o sulla utilizzazione dei servizi pubblici e sociali.

Pertanto il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnolo-

gica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve sottoporre all'esame del CIPI, per l'approvazione:

a) la scelta dei temi di ricerca, che possono formare oggetto dei contratti, individuati ai sensi del citato articolo 2, come sopra meglio specificato;

b) la specificazione, nell'ambito dei suddetti temi, degli oggetti dei contratti aventi la particolare capacità innovativa sopra accennata;

c) la indicazione della quota parte dei fondi disponibili da destinare ai contratti di ricerca.

Il problema circa la individuazione del committente e cioè a quale amministrazione dello Stato spetti la iniziativa, la stipulazione e la verifica dell'attuazione del contratto, viene risolto affidando al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica l'iniziativa e la verifica e lasciando all'organo tecnico e cioè all'IMI, per le ragioni accennate innanzi, la stipulazione del contratto. Questo, peraltro, dovrà prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca, essendo peculiare di tale tipo di attività la imprevedibilità del suo corso e la conseguente necessità di successivi aggiustamenti, nonché i criteri per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali e ciò per ancorare fin dall'inizio la ricerca da svolgere agli scopi prefissi.

Le imprese, destinatarie del contratto, possono essere singole o associate, nazionali o straniere purché abbiano una stabile organizzazione in Italia e si impegnino a svolgere la ricerca in Italia e possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca.

Dai benefici della presente legge vanno evidentemente esclusi gli obiettivi di ricerca già compresi in altri programmi pubblici di ricerca.

Circa la scelta dell'impresa sembra opportuno, in relazione alla particolarità della materia, affidarla al Ministro per la ricerca in deroga alle norme vigenti sulla

contabilità generale dello Stato. La scelta sarà preceduta da una adeguata pubblicità, da farsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, sull'oggetto specifico del contratto e, per effettuarla, il Ministro si avvarrà di un comitato di esperti da lui nominato dei quali almeno due designati dal CNR.

Ovviamente alla individuazione degli oggetti dei contratti possono contribuire, con proposte ed in relazione a particolari obiettivi evidenziati nei settori di rispettivo interesse, imprese, enti di ricerca, enti pubblici economici e le Amministrazioni pubbliche anche regionali.

Ciò comporta che, mentre in via normale, il controllo sullo svolgimento della ricerca viene effettuato dall'Ufficio del Ministro per la ricerca, che si avvale anche dell'IMI ed è assistito dal Comitato di esperti sopra menzionato, quando proponente dell'oggetto del contratto sia una pubblica amministrazione o questa vi sia comunque interessata, alla vita del contratto partecipa tale amministrazione (ed il contratto stesso prevede in quale forma), al fine di definirne compiti e responsabilità in relazione a quanto sopra detto circa gli eventuali sviluppi della ricerca e la utilizzazione dei suoi risultati.

In ordine alla verifica politica e funzionale dei risultati, si prevedono due relazioni al CIPI da parte del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica; l'una, particolare, sui risultati finali della ricerca oggetto di uno specifico contratto (e in tal caso il Ministro si avvale del comitato di esperti già menzionato); l'altra, annuale, sull'andamento generale della gestione dei contratti e sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate.

Un problema di notevole rilievo per la delicatezza dei suoi aspetti e gli interessi che coinvolge, è quello relativo alla proprietà dei risultati. Attesa la natura della commessa di Stato, il totale finanziamento pubblico del costo della ricerca che ne forma oggetto e le finalità che, con la utilizzazione di tali ricerche, si intende perseguire, sembra opportuno stabilire che i risultati delle ricerche appartengono allo Stato.

Tale principio va tuttavia temperato per la considerazione che la ricerca non può essere svolta con l'impegno e la incisività che sono necessari se non vengono considerati e salvaguardati gli interessi dell'impresa, che lo svolge, senza dei quali la ricerca rischia di scadere al livello della semplice fornitura di un'opera o di un servizio.

Nel caso che i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, è previsto che il diritto al brevetto possa essere ceduto all'impresa. Questa è allora tenuta, per stabilire l'equilibrio economico del contratto, al rimborso dell'importo indicato sul contratto come costo della ricerca, secondo un piano di ammortamento definito in base ai meccanismi stabiliti per la questione del fondo speciale IMI per la ricerca applicata.

In casi particolarmente meritevoli e da riconoscersi volta per volta nella relativa convenzione, è prevista, quale stimolo per l'interesse ed il corretto svolgimento della ricerca, una possibilità di riduzione del rimborso per una quota che non può comunque superare il 10 per cento della spesa totale.

Quanto alle modalità di attuazione della presente disciplina, sembra opportuno rimettere ad un decreto congiunto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del tesoro le norme per la composizione ed il funzionamento del Comitato di esperti più volte sopra indicato e la predisposizione di uno schema di convenzione-tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.

Attese la quantità e la complessità degli aspetti che vanno considerati, il meccanismo prescelto appare il più idoneo a perseguire gli scopi desiderati, sia per la difficoltà di definire i suddetti aspetti con la necessaria completezza, nella legge, sia per la possibilità, che così si offre, di adeguare in seguito tale normativa alle esigenze che la pratica attuazione del nuovo strumento del contratto di ricerca suggerisce, senza dover ricorrere ad un nuovo provvedimento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sottopone all'esame del CIPI, per la sua approvazione:

a) la scelta dei temi di ricerca industriale, da individuarsi nell'ambito dei settori e delle attività di cui al secondo comma, lettera a) dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sulla base degli obiettivi previsti dai programmi finalizzati, relativi agli stessi settori e attività, approvati dal CIPI;

b) la specificazione, nell'ambito dei suddetti temi di ricerca, degli oggetti dei contratti da stipulare, che debbono riguardare innovazioni di carattere tecnologico tali da produrre rilevanti effetti di sviluppo sull'intero settore considerato o nella utilizzazione dei servizi pubblici o sociali;

c) l'indicazione della quota degli stanziamenti di cui al punto secondo, lettera a) del primo comma dell'articolo 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da destinare alla stipulazione dei contratti di ricerca previsti dall'articolo 11 della citata legge 12 agosto 1977, n. 675.

ART. 2.

I contratti di ricerca sono stipulati dall'IMI su incarico del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica con imprese singole o associate, che abbiano una stabile organizzazione in Italia e si impegnino a svolgere la ricerca in Italia, e debbono prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali.

Le imprese di cui al primo comma del presente articolo possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca

Sono esclusi dai benefici della presente legge gli obiettivi di ricerca già compresi in altri programmi pubblici di ricerca

ART 3

La scelta dell'impresa con cui stipulare il contratto di ricerca e preceduta dalla pubblicazione dell'oggetto specifico del contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, ed è effettuata dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in deroga alle norme vigenti nella contabilità generale dello Stato, sentito un comitato composto di esperti da lui nominato, dei quali almeno due designati dal Consiglio nazionale delle ricerche

ART 4

In relazione a particolari obiettivi evidenziati nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti di contratti da stipulare

ART 5

Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va effettuato periodicamente dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi anche dell'IMI e con l'assistenza del comitato di esperti indicato nel precedente articolo 3, nei modi previsti dal contratto

Nel caso che la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione, nelle forme opportune, di detta amministrazione, al fine di definire com-

piti e responsabilità in relazione a quanto disposto dalla seconda parte del primo comma del precedente articolo 2.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui al precedente articolo 3, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto.

Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al CIPI sull'andamento generale della gestione dei contratti di ricerca e sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate.

ART. 6.

I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto può prevedere che nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa; questa è allora tenuta al rimborso dell'importo indicato nel contratto, secondo un piano di ammortamento definito in base ai meccanismi stabiliti per la gestione del Fondo speciale IMI per la ricerca applicata.

Tale rimborso può essere ridotto di una quota, da determinarsi nella convenzione, in misura non superiore al 10 per cento della spesa totale.

ART. 7.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto congiunto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministro dell'industria, commercio e artigianato e del Ministro del tesoro, sono emanate norme per disciplinare le modalità di composizione e di funzionamento del comitato di cui al precedente articolo 3 e viene predisposto uno schema di convenzione-tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.